



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO I

Roma,

Prot. N.  
Rif. Prot. Entrata  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio Legislativo Economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: AS 2604 (ex AC 3533) – Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, aggiornata a seguito dell'approvazione del medesimo provvedimento da parte della Camera.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la stessa relazione positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Atto Senato 2604. Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria.**

**Articolo 1. (Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)**

La disposizione, delineando uno specifico percorso operativo e procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e trova attuazione entro il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il riferimento al limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente contenuto nella disposizione in esame circoscrive l'ambito di intervento alle risorse finanziarie già assentite e transitate dal FEN all'apposito capitolo del bilancio autonomo della PCM.

Il Dipartimento per la Protezione Civile sta coordinando l'attività dei propri soggetti attuatori (Regioni, Province Autonome, Ministero della Salute e Ministero dell'Interno) allo scopo di consolidare le somme in corso di rendicontazione a valere sulle predette risorse che, allo stato, presentano margini di disponibilità congruenti con l'eventuale proseguimento, di talune misure operative, limitatamente ad alcuni mesi del periodo indicato. La citata clausola costituisce, in ogni caso, un limite non superabile per l'adozione di ordinanze contenenti nuove misure.

In relazione alla facoltà di deroga, corre l'obbligo di evidenziare come la normativa proposta non trovi la sua regolazione nell'ambito delle ordinarie ordinanze di rientro ex art. 26 del Codice di Protezione Civile, ma costituisca un nuovo istituto, del tutto peculiare e riferito esclusivamente al contesto emergenziale di cui trattasi, la cui regolazione e legittimità trovano fondamento propriamente nella disposizione in questione. La ratio di tale intervento è quella di disporre di uno strumento straordinario modulabile all'occorrenza, in previsione di evoluzioni di contesto non interamente prevedibili.

Le ordinanze di cui trattasi, in ogni caso, possono essere emanate unicamente con il preventivo concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad ulteriore garanzia dei saldi di finanza pubblica.

**Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione, le quali specificano che le menzionate ordinanze devono rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità, sono modifiche meramente formali e, pertanto, prive di impatto finanziario.**



Articolo 2. (Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

Il comma 1 prevede l'istituzione in via temporanea, dal 1° aprile 2022, di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La predetta Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il Direttore dell'Unità, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, che può avvalersi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, individuato dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma non determina maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che al direttore dell'unità e al dirigente di prima fascia del Ministero della salute non sono dovuti compensi aggiuntivi.

Il comma 2 si limita a prevedere il subentro del Ministero della salute, dal 1° gennaio 2023, nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unità di cui al comma 1 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero della salute ad assumere un contingente di personale pari a 50 unità di Area III - F1, 3 dirigenti di seconda fascia e 3 dirigenti sanitari, con corrispondente incremento della dotazione organica.

L'attuale consistenza del personale di ruolo presso il Ministero della salute è di 1.919 unità, ripartite nel modo seguente:

<b>Presenti al 22/03/2022</b>	<b>Personale di ruolo al 23/03/2022</b>	<b>Dotazione organica art. 1, c. 882 legge n. 178/2020 DI 139/2021 art. 4</b>
Dirigenti I fascia	10	15
Dirigenti II fascia / strutt complessa	104	131
Dirigenti settore sanitario	404	450
Area III	724	857
Area II e I	677	831
<b>Totale</b>	<b>1.919</b>	<b>2.284</b>

Con riferimento al personale appartenente alla terza area, come si evince dal PTFP 2021-2023 approvato con D.M. del 26 marzo 2021, risultano programmate ed in corso di svolgimento ulteriori assunzioni nella medesima categoria che porteranno, alla data del 1°



gennaio 2023, ad una copertura pressoché totale della dotazione organica dell'Area (856 unità, al netto delle cessazioni stimate). Relativamente al personale dirigenziale di II fascia/struttura complessa, all'esito delle assunzioni programmate nel PTFP 2021-2023 si raggiungerà, alla data del 1° gennaio 2023, il numero di 118 unità presenti nel ruolo. Tuttavia, si segnala che è in corso di predisposizione il nuovo Piano dei fabbisogni che riguarderà il triennio 2022-2024, nel quale saranno programmate le assunzioni delle restanti 12 unità di personale dirigenziale a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 1, comma 882, della legge n. 178/2020, fino a coprire tutti i posti vacanti. Infine, con riguardo alla dirigenza sanitaria, l'attuale programmazione delle assunzioni prevede di raggiungere il numero di 435 unità alla data del 1° gennaio 2023. Analogamente a quanto sopra rappresentato, anche per queste professionalità la programmazione delle restanti 15 unità da assumere, fino a coprire tutti i posti vacanti, sarà riportata nel nuovo Piano dei fabbisogni, in corso di predisposizione.

Pertanto, il previsto aumento della dotazione organica si rende necessario per poter far fronte alle ulteriori assunzioni rispetto a quelle già programmate, a quelle in corso, e rispetto a quelle che saranno inserite nel nuovo documento di programmazione in fase di predisposizione.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle previste assunzioni, sono stati utilizzati i parametri stipendiali indicati nella seguente tabella.

Nel calcolo del costo del personale sia dirigenziale che non dirigenziale è stato considerato l'incremento retributivo del 3,78%, derivante dall'imminente rinnovo contrattuale 2019-2021, al netto dell'IVC, ed è stato aggiunto l'incremento di 0,50% dello stipendio tabellare in godimento a titolo di IVC per il CCNL 2022-2024. Per il personale di area terza si è considerato l'importo del trattamento accessorio quantificato come quota del fondo risorse accessorie pari ad euro 1.660,13 come media pro-capite anno 2020. Per i dirigenti sanitari è stata considerata l'indennità di esclusività prevista dall'art. 21 bis del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 17 marzo 2022 di conversione del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, parametrata all'importo previsto per coloro che hanno meno di 5 anni di anzianità, senza l'incremento previsto dall'art 1 comma 407 della legge 178 del 2020. Per la posizione variabile e per il risultato sono stati considerati gli importi della fascia più elevata (S1).

Dall'applicazione dei suddetti parametri retributivi deriva che l'onere assunzionale a regime è pari ad euro 3.043.347 a decorrere dal 2023, mentre per l'anno 2022 è stato calcolato un rateo di spesa di 3 mesi (da ottobre a dicembre) pari ad euro 760.837, in base alla data di prevista stipula dei contratti.



RETRIBUZIONI PRO CAPITE FONDAMENTALI LORDO DIPENDENTI														
Ministero della Salute	Spese	Tributazione mensile	Indicenti di amministrazione di P.C.M. al dicembre 2021	Totale annuo lordo dipendenti	Onere ridotti (15,36%)	Tributazione (fondamentale) lordo stato	Contribuzione Accantonamento	Riduzione in presapite lordo stato	Incremento contrattuale CCE 2019-2021 (0,76%)	INC 2022 (solo Stato) Stato 13 novembre 2022	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCOR. CONTR. 3,75% CCM 2019-2021 e INC dicembre 2022	UNITA'	ONERI ANNI DI COMPLESSIVO	RATIO OTT. - DIC. 2022
45.260,71	22.291,78	1.076,61	4.927,39	29.157,73	11.175,00	20.291,77	1.661,13	41.951,85	1.257,70	107,12	43.704,76	20	2.185.236,13	546.322,53

RETRIBUZIONI PRO CAPITE FONDAMENTALI LORDO DIPENDENTI																
Ministero della Salute	Spese (inducibili)	Riduzione per base	Riduzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendenti	Onere ridotti (15,36%)	Tributazione (fondamentale) lordo stato	Riduzione di risultato	Onere su risultato (12,79%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Riduzione in presapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCE 2019-2021 (0,76%)	INC 2022 (solo Stato) 13 novembre 2022	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCOR. CONTR. 3,75% CCM 2019-2021 e INC dicembre 2022	UNITA'	ONERI ANNI DI COMPLESSIVO	RATIO OTT. - DIC. 2022
45.260,71	12.561,11	7.940,00	04.756,60	32.517,71	117.241,67	17.561,97	5742,76	23.104,71	146.543,41	5.112,13	313,20	146.174,34	3	436.523,61	109.630,75	

RETRIBUZIONI PRO CAPITE FONDAMENTALI LORDO DIPENDENTI																
Ministero della Salute	Spese (inducibili)	Riduzione per base	Riduzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendenti	Onere ridotti (15,36%)	Tributazione (fondamentale) lordo stato	Riduzione di risultato	Onere su risultato (12,79%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Riduzione in presapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCE 2019-2021 (0,76%)	INC 2022 (solo Stato) 13 novembre 2022	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCOR. CONTR. 3,75% CCM 2019-2021 e INC dicembre 2022	UNITA'	ONERI ANNI DI COMPLESSIVO	RATIO OTT. - DIC. 2022
45.260,71	2.476,34	11.066,60	11.699,60	32.226,22	39.802,37	111.056,67	2.519,19	15.120,90	128.592,96	134.426,67	5.622,61	313,20	139.861,88	3	219.585,85	104.626,41

Ratio 2022 760.836,70  
Onere a regime dal 2023 3.043.345,78

Il comma 4 disciplina le modalità per l'assunzione del personale di cui al comma 3 e autorizza per l'anno 2022 la spesa di euro 324.445 di cui euro 200.000,00 per la gestione delle procedure concorsuali e euro 124.445 per maggiori spese di funzionamento e allestimento postazioni lavorative, come dettagliato nella tabella che segue:

COSTO PROCEDURE CONCORSUALI 2022		
COSTO STIMATO	NUMERO PROCEDURE PRESUNTE	TOTALE
20.000,00	10	200.000,00

COSTO MAGGIORI SPESE DI FUNZIONAMENTO (attrezzature informatiche, allestimento postazione)		
COSTO STIMATO PROCAPITE	NUMERO UNITA'	TOTALE
2.222,22	56	124.444,44

Il comma 5 prevede che il Ministero della salute provveda entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo e che, nelle more, le funzioni attribuite al Ministero della salute siano assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del DPCM 59/2014 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 indica la spesa complessiva derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 pari ad euro 1.085.282 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.



Il comma 7 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Il comma 8 modifica l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 aggiungendo, tra le funzioni spettanti al Ministero della salute, quelle di contrasto ad ogni emergenza sanitaria, e cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti, in linea con il nuovo assetto organizzativi ed i nuovi compiti attribuiti dal presente articolo al Ministero della salute. Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non determina effetti finanziari.

**Le modifiche introdotte in Commissione al Senato hanno natura meramente formale e ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il nuovo comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.**

La norma ha carattere ordinamentale, in quanto amplia esclusivamente il ruolo e le competenze dei farmacisti in farmacia, innestandosi nella disciplina del decreto legislativo 153/2009 che non contempla profili di spesa per le casse erariali, e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il servizio di somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2, dei vaccini antinfluenzali e dei test diagnostici verrà reso dai farmacisti in regime di libera prestazione, con imputazione dei relativi oneri ad esclusivo carico dell'utenza, non gravando, quindi, sulla spesa a carico del Servizio Sanitario nazionale e non comportando, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'attività di formazione dei farmacisti come i successivi corsi di aggiornamento annuali previsti dalla disposizione in esame, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale attività formativa viene svolta con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, costituendo obiettivo di formazione continua e permanente che rientra tra le competenze istituzionali e strategiche dell'ente. Trattasi, pertanto, di attività di carattere permanente, così come permanenti sono le risorse stanziare dalle disposizioni vigenti per lo svolgimento delle stesse.



**Articolo 2-bis. (Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)**

La disposizione in esame, per le finalità ivi previste, autorizza la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - L.I.L.T. (Ente Pubblico Non Economico ex L. 20.03.1975 n.70) ad avviare, per il triennio 2022-2024, procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nell'ambito della propria vigente dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, un contingente complessivo di personale pari a 4 unità di cui 2 di Area C e 2 di Area B (con applicazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali).

La dotazione organica del personale non dirigenziale della L.I.L.T. e il personale di ruolo presente in servizio alla data del 31 dicembre 2021 sono rappresentati nella tabella seguente:

Tabella 32 del DPCM 22 gennaio 2013 (G.U. n.87 del 13 aprile 2013) e Tabella 10 del DPCM 20 giugno 2019 (G.U. n.202 del 29 agosto 2019) - PTFP 2019-2021 approvato con DPCM 20 giugno 2019

DOTAZIONE ORGANICA			
Area/posizione economica	Posti	Personale in servizio al 31.12.2021	Personale da assumere
C-5	1	1	
C-2	1	0	
C-1	2	1	2
B-3	2	1	
B-1	5	4	2
A-3	1	1	
<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Considerato che il reclutamento delle suddette 4 unità di personale avverrà mediante concorsi pubblici, in deroga alle procedure di mobilità, l'inquadramento delle medesime 4 unità di personale dovrà avvenire nella fascia economica iniziale di ciascuna area di inquadramento.

Tenuto conto che, allo stato attuale, nelle fasce economiche iniziali delle Aree B e C sono disponibili solo 2 posizioni vacanti si rende necessario rimodulare la vigente dotazione organica della L.I.L.T., prevedendo: a) la soppressione di 1 posto di Area C posizione economica C2 e la contestuale istituzione di 1 posto di Area C posizione economica C1; b) la soppressione di 1 posto di Area B posizione economica B3 e la contestuale istituzione di 1 posto di Area B posizione economica B1.



La nuova dotazione organica della L.I.L.T. è conseguentemente rideterminata, ad invarianza finanziaria, secondo la tabella seguente:

DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA			
Area/posizione economica	Posti	Personale in servizio al 31.12.2021	Personale da assumere
C-5	1	1	
C-2	0	0	
C-1	3	1	2
B-3	1	1	
B-1	6	4	2
A-3	1	1	
<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle 4 unità di personale in esame, si fa presente che sono stati utilizzati i parametri stipendiali indicati nella seguente tabella:

LILT															
Qualifiche iniziali di ingresso dall'esterno															
Qualifica	Debitazione tabellare	Q*	Indicanti di anz.	Totale indicanti	Elemento perequativo	Tot. ind. lordo dipendenti	Oneri sociali (24,123%)	Totale ind. lordo Stato	Totale oneri servizio lordo oneri	Incremento CCNL 2018/2019 "medio" (3,70%)	INC+13 (lordo Stato)	TOTALE onere annuo lordo	n. unità	ONERE a anno 2022 (a fine del 1° ottobre 2022)	ONERE complessivo di onere da fine anno 2022
C-C1	22.314,45	1.859,54	2.193,96	26.364,95	-	26.364,95	9.076,61	35.440,55	12.500,00	1.312,15	162,52	49.915,22	2	24.957,61	99.870,45
B-B1	19.153,14	1.596,10	1.849,68	22.598,92	267,60	22.866,52	7.871,34	30.737,86	9.500,00	1.020,99	139,45	41.898,30	2	20.949,15	85.796,59
<b>TOTALI</b>													<b>4</b>	<b>45.906,76</b>	<b>183.617,04</b>

Dall'applicazione dei suddetti parametri retributivi deriva che l'onere assunzionale complessivo a regime è pari ad euro 183.627,04, arrotondati ad euro 183.628, mentre per quanto riguarda la prima annualità (2022), pari ad euro 45.906,76, arrotondati ad euro 45.907, si è ipotizzato un rateo di spesa pari a 3 mesi, in considerazione della prevedibile immissione in servizio del contingente di personale in parola che, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, potrà avvenire non prima del 1° ottobre.

La norma autorizza altresì, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 8.350,00 per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento del personale di cui trattasi, a cui si provvede a valere sulle ordinarie disponibilità del bilancio della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedicate all'acquisto di beni e servizi che presentano





le necessarie risorse, tramite rimodulazione degli interventi programmati per le spese a carattere discrezionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Agli oneri derivanti dall'assunzione delle 4 unità di personale previste dalla norma, pari ad euro 45.907 per l'anno 2022 ed euro 183.628 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.**

Articolo 3. (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19)

La disposizione in esame, introducendo delle modifiche di carattere ordinamentale relative al potere di ordinanza del Ministro della salute, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione, le quali specificano che le menzionate ordinanze devono rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità, sono modifiche meramente formali e, pertanto, prive di impatto finanziario.**

Articolo 4. (Isolamento e autosorveglianza)

La disposizione in esame, introducendo delle modifiche di carattere meramente ordinamentale relative al regime dell'isolamento e della c.d. autosorveglianza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**La modifica apportata al comma 1, che incide sulla disciplina dell'autosorveglianza prevede il divieto di mobilità dei soggetti risultati positivi al Covid, fino all'accertamento della guarigione, ad eccezione dell'ipotesi in cui lo spostamento sia giustificato dalla necessità di raggiungere una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che si limita ad introdurre deroghe al divieto di spostamento connesso al regime di isolamento.**

**Le modifiche di cui al comma 2 incidono sulle deroghe all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per le persone sottoposte al regime di autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter, comma 2 del decreto-legge n. 52 del 2021.**

**In particolare, con riferimento alla deroga relativa allo svolgimento di attività sportiva di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettera c), la disposizione restringe l'ambito**



applicativo dell'esonero alle attività espletate all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio.

In assenza di tali presupposti, il soggetto sottoposto al regime di autosorveglianza dovrà indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 5. (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

La disposizione in esame, introducendo delle modifiche di carattere meramente ordinamentale sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state apportate alcune modifiche di carattere ordinamentale che non sono suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario.

In particolare, si prevede al comma 1, capoverso 10-quater, lettera a), l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al 15 giugno 2022, per l'accesso ai mezzi di trasporto ad esclusione dell'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, ove l'obbligo permane fino al 30 aprile 2022.

Si prevede inoltre, alla lettera c), che, dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Il comma 2 prevede l'obbligo, fino al 15 giugno 2022, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Infine, al comma 8, è stata considerata applicabile fino al 15 giugno 2022 la disposizione a mente della quale le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo.

#### Articolo 6. (Graduale eliminazione del green pass base)

La disposizione in esame introduce modifiche di carattere ordinamentali in merito alla graduale eliminazione del green pass base per alcune tipologie di attività e servizi e per



l'accesso a determinati mezzi di trasporto e per il loro utilizzo. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 7. (Graduale eliminazione del green pass rafforzato)

La norma in esame contiene disposizioni di carattere organizzativo e procedurale, pertanto assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Nel corso dell'esame in Commissione, è stato introdotto al comma 2, la lettera b-bis), che introduce al comma 1-sexies dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il comma 1-sexies.1, in ragione del quale il direttore sanitario delle strutture di lungodegenza è autorizzato ad adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico per l'accesso degli ospiti dei familiari e dei visitatori alle predette strutture. La disposizione prevede che tale iniziativa venga comunicata al Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale che, in mancanza dei presupposti che la giustificano, può impedirne l'adozione con provvedimento motivato ed entro il termine perentorio di tre giorni. La disposizione, di natura procedimentale, è neutra dal punto di vista finanziario e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### Articolo 7-bis. (Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

**Il nuovo articolo 7-bis, introdotto in sede di esame in Commissione, modifica l'articolo 9, comma 4-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al fine di precisare, rispettivamente, che in primo luogo, per prima dose di vaccino si intende la prima dose di un vaccino con scheda vaccinale a due dosi, e che, in secondo luogo, il ciclo vaccinale primario comprende anche la somministrazione di vaccini con scheda vaccinale a una dose. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### Articolo 8. (Obblighi vaccinali)

L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e obbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi COVID-19, modificando taluni articoli del decreto-legge n. 44 del 2021 e del decreto-legge n. 52 del 2021, non innovando l'ordinamento giuridico vigente.

Pertanto, le modifiche apportate non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 4-ter.2, introdotto nel decreto-legge n. 44 del 2021.



La disposizione di cui all'art. 4-ter.2 comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del numero dei contratti di supplenza da attivare per consentire la prosecuzione delle attività didattiche.

Dall'estrazione dei dati provenienti dal sistema SIDI, dal cruscotto "Covid-19 - Andamento emergenza", è possibile quantificare le sospensioni del personale docente alla data del 23 marzo 2022, distinti per ordine di scuola:

	doc infanzia	doc primaria	doc sec I grado	doc sec II grado	totale
n. totale docenti ruolo in corso di sospensione	302	813	503	1059	2677
n. totale docenti NON ruolo in corso di sospensione	109	282	282	462	1135
<b>totale</b>	<b>411</b>	<b>1095</b>	<b>785</b>	<b>1521</b>	<b>3812</b>

In considerazione che lo stipendio mensile lordo Stato per i docenti dell'infanzia e della primaria è di euro 2.871,00 e quello dei docenti di primo e secondo grado è di euro 3.089,00, la spesa complessiva da sostenere per il periodo aprile-giugno è pari ad euro 29.207.391,00.

	doc infanzia	doc primaria	doc sec I grado	doc sec II grado	totale
n. totale docenti ruolo in corso di sospensione	302	813	503	1.059	2.677
n. totale docenti NON ruolo in corso di sospensione	109	282	282	462	1.135
importo mensile procapite LS	2.871	2.871	3.089	3.089	
spesa mensile	1.179.981	3.143.745	2.424.865	4.698.369	
mesi n. 2,5 (aprile - 15 giugno)					
<b>-tranne infanzia (fino al 30/6)</b>	<b>3.539.943</b>	<b>7.859.363</b>	<b>6.062.163</b>	<b>11.745.923</b>	<b>29.207.391</b>

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede quanto a 15.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**La modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione ha carattere interpretativo in quanto chiarisce che, ai fini della disciplina lavorativa applicabile ai docenti inadempienti all'obbligo vaccinale, si applica il regime dei docenti temporaneamente inidonei all'insegnamento.**

**Pertanto, la disposizione non amplia il numero dei contratti da attivare per consentire la prosecuzione dell'attività didattica che rimane identico né amplia il numero dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale che possono riprendere servizio presso le istituzioni scolastiche utilizzati in attività di supporto alle stesse.**



**Le modifiche, quindi, non determinano oneri aggiuntivi tenuto conto della circostanza che le risorse previste all'articolo 8, comma 4, capoverso << Art.4-ter.2>>, comma 5, sono sufficienti a fronteggiare la finalità della norma.**

Articolo 9. (Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

Il comma 1 novella l'art. 3 del decreto-legge n. 52/2021, sostituendo, in virtù del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale, la disciplina sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 recata dall'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n.18, che è conseguentemente abrogato. Le disposizioni inserite nel **comma 1**, capoverso "Art.3", sono finalizzate a disciplinare la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno del contesto scolastico e formativo anche in virtù del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale. L'eventuale fornitura di mascherine FFP2 può essere effettuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo è utile ricordare che l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 21/2022 ha disposto un incremento di 30 milioni di euro per il 2022 del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in funzione del numero di allievi. La struttura commissariale, per altro verso, continuerà a fornire le istituzioni scolastiche delle mascherine di tipo chirurgico.

A dimostrazione che le risorse già stanziare dal d.l. n. 21/2022 sono sufficienti per la copertura dell'onere, viene fornita qui di seguito una stima del fabbisogno finanziario per l'acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni ed il personale degli istituti scolastici statali per il periodo 1° aprile - giugno 2022 - temine delle lezioni.

Dati disponibili:

- numero alunni frequentanti e numero personale in servizio nell'anno scolastico corrente;
- esiti del monitoraggio settimanale attivato da Ministero dell'Istruzione per rilevare gli effetti della pandemia nel contesto scolastico;
- importo degli ordinativi di acquisto per mascherine FFP2 registrati dalle scuole (ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022 - Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

1) *Scuola infanzia statale*



## Bambini

La modifica normativa stabilisce che in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e fa obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per il personale e per gli alunni di sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Si stima che il numero dei bambini interessato dalla misura sia ogni giorno pari a 9.000

Motivazione della stima:

La normativa vigente con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

Dai dati disponibili al giorno 12 marzo 2022, circa 18.000 bambini non frequentano per cause riconducibili al contagio (quarantena e quarantena precauzionale), pari al 2,15% del totale di alunni (circa 840.000).

Considerata la diminuzione tendenziale dei contagi nel contesto scolastico, si ritiene ragionevole assumere l'ipotesi che nei prossimi mesi il numero dei bambini che frequentano sezioni o gruppi classe nei quali vengono accertati quattro casi (attualmente la misura della sospensione è prevista in presenza di cinque casi di positività), sia pari a circa 18.000 (Nbt). Tenuto conto che l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 è previsto per i bambini di sei anni di età, si ritiene che ogni giorno sia coinvolto il 50% del totale =  $18.000/2 = 9.000$  bambini (Nb).

Costo mascherina FFP2 = 0,50 euro (Cf) (valore presunto in base ai prezzi disponibili in rete)

Periodo: dal 1° aprile al 30 giugno: Ng = 70 giorni di servizio scolastico

Fabbisogno finanziario alunni Ffa = Nb x Cf x Ng =  $9.000 \times 0,50 \times 70 = 315.000$  euro (fino al termine attività didattiche)

## Personale

Il numero di personale in obbligo di uso della mascherina FFP2 viene stimato a partire dal numero dei bambini che frequentano sezioni o gruppi classe nei quali vengano accertati quattro casi di positività, come determinato nel paragrafo precedente. Si assume che ciascun gruppo classe sia composto da 18 alunni (Cfr DPR 81/09) e coinvolga mediamente 4 docenti.

numero gruppi classe con obbligo FFP2: Ngc = Nbt : 18 =  $18.000 : 18 = 1.000$

numero docenti con obbligo FFP2: Ndf = Ngc x 4 =  $1.000 \times 4 = 4.000$

Costo mascherina FFP2 = 0,50 euro (Cf) (valore presunto in base ai prezzi disponibili in rete)

Periodo: dal 1° aprile al 30 giugno: Ng = 70 giorni di servizio scolastico

Fabbisogno finanziario personale Ffp = Ndf x Cf x Ng =  $4.000 \times 0,50 \times 70 = 140.000$  euro (fino al termine attività didattiche)

Totale 1 = Ffa + Ffp =  $315.000$  euro +  $140.000$  euro =  $455.000$  euro

Totale 1 =  $455.000$  euro mascherine FFP2 scuola infanzia

2) *Scuola primaria e secondaria statale*



In base ai dati relativi agli ordinativi di acquisto, per il periodo 27 gennaio – 28 febbraio 2022, il fabbisogno finanziario per l'approvvigionamento di mascherine FFP2 in favore del personale e degli alunni in obbligo di utilizzare tali dispositivi di protezione in conformità alla normativa vigente, è pari a circa 12 milioni di euro.

La modifica normativa prevede l'uso della mascherina chirurgica fino a tre casi accertati di positività nelle classi, l'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 scatta al quarto caso. La normativa vigente, invece, stabilisce l'obbligo in presenza di almeno un caso. Ritenuto che individuare un rapporto direttamente proporzionale tra il numero di casi di positività e la necessità di uso di mascherine FFP2 sia non coerente con l'andamento della diffusione dei contagi nelle classi, si assume che la modifica normativa comporti una riduzione del 50% del fabbisogno di mascherine FFP2.

Pertanto:

Tenuto conto della sospensione delle lezioni nel periodo pasquale, dal 1° aprile fino al termine delle lezioni sono conteggiati circa due mesi di servizio. Atteso che in base alle considerazioni precedenti il fabbisogno finanziario per un mese è pari a circa 6 milioni, la spesa prevista sino al termine delle lezioni è assunta pari a 12 milioni di euro.

Totale 2 ≈ 12.000.000,00 euro

3) Spesa complessiva

Totale 1 = 455.000 euro mascherine FFP2 scuola infanzia

Totale 2 ≈ 12.000.000,00 euro mascherine FFP2 scuola primaria e secondaria

**TOTALE COMPLESSIVO = 12.455.000,00 euro**

Le altre disposizioni contenute nel **comma 1** hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** reca l'abrogazione dell'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 a decorrere dal 1° aprile 2022 essendo superato dalle disposizioni contenute nel comma 1. Si tratta di una disposizione strettamente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Il **comma 3** reca la proroga all'attuale anno scolastico della valutazione degli apprendimenti dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza. Si tratta di una disposizione strettamente ordinamentale, priva di nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

**La modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione ai commi 2 e 5 è volta ad escludere i bambini frequentanti il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui**



all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, dall'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia di tipo FFP2 nel caso di almeno 4 positività all'interno della classe sia ordinariamente le mascherine chirurgiche all'interno delle istituzioni scolastiche.

Si consideri, altresì, che per la scuola primaria esiste la possibilità di iscrizione anticipata per coloro che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento previsto dal decreto legislativo n. 59/2004. Stante tale disposizione, al momento della conversione del presente decreto-legge tutti gli alunni della prima classe della scuola primaria avranno compiuto già i 6 anni di età mentre alla scuola dell'infanzia avremo in classe bambini che hanno già compiuto i 6 anni di età che, senza la suddetta esclusione, sono ricompresi nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.

La previsione, quindi, volta ad armonizzare la disciplina per i bambini frequentanti la medesima classe, non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendosi, invece, prevedere dei risparmi di spesa per le istituzioni scolastiche in relazione all'acquisto di mascherine in virtù proprio della suddetta esclusione.

La modifica introdotta al comma 4 nel corso dell'esame in Commissione sopprime la necessità di presentare specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo in caso di richiesta di attivazione della didattica digitale integrata (ddi) per gli alunni/studenti in isolamento per Covid. La proposta ha carattere esclusivamente ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-bis. (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

La disposizione prevede l'erogazione della formazione dei lavoratori, oltre che nella modalità in presenza, anche con lo strumento della videoconferenza "sincrona", di fatto "limitando" il novero delle modalità formative già previste nell'accordo Stato Regioni del 2011 come modificato nel 2016. In esso, infatti, si prevede, fra l'altro, la possibilità di erogare la formazione SSL dei lavoratori anche attraverso la modalità e-learning, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato II del accordo del 2016 (recante "requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning"), nel quale, per modalità e-learning, si intende una modalità di erogazione asincrona, sincrona, mista, on-line, off-line, espressamente riportata nel documento progettuale che il soggetto erogatore è tenuto a redigere in forza della lettera d) dello stesso allegato II all'accordo del 2016.





**La disposizione in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 10. (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)

La disposizione di cui al comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato A annesso al decreto, legati alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma che è necessario prorogare anche oltre la cessazione dello stesso:

1) *Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*

Conferimenti di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

Stante quanto previsto dall'articolo 10 comma 1, la possibilità di conferire incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

2) *Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*

Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalla disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

3) *Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4) *Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione  
La disposizione viene attuata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente; pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



5) *Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165*

Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie

La disposizione proroga una norma di natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione in sede referente, proroga fino al 30 giugno 2022, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede per i lavoratori dipendenti l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (comma 2), mentre per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS (art. 7bis).**

**Il comma 1-ter dispone la proroga fino al 30 giugno 2022 delle misure in materia di lavoro agile per i soggetti fragili, di cui all'art. 26, comma 2-bis, del predetto decreto legge n. 18/2020. La norma ha, anche, effetti sulla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il quale è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.**

**Il comma 1-quater, infine, dispone in merito alle modalità di finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis e 1-ter, stabilito in euro 9.702.619.**

In relazione al comma 1-bis, dagli archivi dell'INPS risulta che nell'ultimo trimestre 2021 i soggetti "fragili" assicurati per la malattia hanno richiesto circa 55.000 giornate. In via cautelativa, nonostante il miglioramento della situazione epidemiologica e la riduzione della platea dei lavoratori fragili così come definiti dal decreto del Ministero della Salute, si ipotizza che la richiesta di giornate indennizzate sia la stessa per il periodo aprile-giugno 2022 e considerando una retribuzione media giornaliera di 80 euro, la proroga comporterebbe un onere per l'anno 2022 di 3,7 milioni di euro di cui 1,5 milioni per contribuzione figurativa.

Per i soggetti "fragili" non assicurati all'INPS per la malattia, si è tenuto conto di una platea di circa 1000 persone e di un importo forfettario di 600 euro pro capite. Pertanto, l'onere per i non assicurati per la malattia sarà pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, Dal primo periodo della disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per l'anno 2022 pari 4,3 milioni di euro di cui 1,5 milioni per contribuzione figurativa.



L'importo di 4,3 milioni di euro va inteso come limite massimo di spesa. In particolare la proroga della misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, comporta un limite massimo di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, dall'altro, la proroga della misura di cui al comma 7-bis del citato articolo 26, avente ad oggetto il rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, comporta un limite massimo di spesa pari a 600.000 euro per il medesimo anno 2022, ferma restando l'operatività del meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei predetti limiti di spesa effettuato dall'INPS ai sensi della disciplina dettata dal predetto articolo 26, commi 5 e 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione con il comma 1-ter, si fa presente che, al fine di stimare la spesa per le sostituzioni dei docenti fragili è stato preso come riferimento temporale: per il personale docente della scuola dell'infanzia il periodo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022), invece per il restante personale docente ed ATA il periodo fino al termine delle lezioni (che in base ai calendari regionali varia dal 4 al 16 giugno 2022).

La disposizione di cui al comma 2, modificata nel corso dell'esame in Commissione, proroga fino al 31 luglio 2022 i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato B annesso al decreto, legati alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma che è necessario prorogare anche oltre la cessazione dello stesso, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente:

1) *Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*

*Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio*

La previsione proroga la sorveglianza sanitaria eccezionale che può essere svolta avvalendosi dei servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici anche utilizzando il contingente di personale di cui all'art. 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 come prorogato, fino al 31 ottobre 2022, dall'articolo 20-quater del decreto legge n. 4/2022, introdotto dalla legge di conversione, limitatamente alle unità di personale indicate nella relativa relazione tecnica (complessive 199 unità).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla relativa attuazione si provvede nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10.

2) *Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*



### *Disposizioni in materia di lavoro agile*

Con la presente disposizione normativa si prorogano le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà per gli stessi datori di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni.

La proroga della disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*3) Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

*Proroga termine in materia di incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in quiescenza*

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la proroga al 31 marzo 2022 del termine di cui all'articolo 4, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il monitoraggio dei predetti incarichi viene trasmesso mensilmente, attraverso apposito schema-tipo, per finalità ricognitive al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle Finanze.

**La disposizione di cui al comma 2-bis, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, proroga fino al 31 agosto 2022 i termini stabiliti dalle disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del Decreto-legge 34 del 19 maggio 2020. La misura è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La norma di cui al comma 3, che prevede di continuare ad applicare, fino al 30 aprile 2022, le disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sul distanziamento, ove possibile, e sul divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 4, relative alla proroga delle disposizioni concernenti le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze



di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i corsi di formazione delle medesime Amministrazioni già in atto, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5 prevede la possibilità, in ragione della necessità di consentire la prosecuzione delle attività tuttora in essere in aree sanitarie temporanee già allestite dalle regioni e province autonome per il contrasto all'emergenza Covid-19 e per cui la relativa esigenza non risulta ancora cessata, che le stesse possono continuare ad operare, come già previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento ordinariamente previsti, sino al termine del 31 dicembre 2022. Essa riveste carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, infatti, non autorizza l'attivazione di nuove strutture, bensì l'impiego delle strutture già esistenti, facendo salvo il regime autorizzatorio in deroga che ne legittima l'impiego operativo. Non maturando nuovi costi di attivazione e allestimento, nell'eventualità dell'impiego residuerebbero solo i costi di esercizio, strettamente connessi alle azioni di contrasto alla pandemia e di proseguimento della campagna vaccinale.

**I commi 5-bis e 5-ter, introdotti in sede referente, mirano a prorogare al 31 dicembre 2022 la disposizione di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché a estendere l'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021 sempre al 31 dicembre 2022, la quale chiarisce che l'incumulabilità prevista dal regime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021, non si applica agli incarichi di cui al menzionato art.2-bis, comma 5.**

**La disposizione è attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché della disciplina concernente i vigenti tetti di spesa del personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il comma 5-quater, introdotto in sede di esame in Commissione, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, concernente l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Dalla disposizione in esame, avente natura procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



Al comma 5-quinquies, la presente disposizione stabilisce che, in considerazione della particolare situazione di difficoltà in cui versano, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, hanno il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile anche in assenza di accordi individuali fino al 30 giugno 2022. Inoltre è previsto che la disposizione si applichi anche nel periodo che va dal 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, alla data di entrata in vigore del decreto in fase di conversione.

Atteso che, con esclusivo riferimento al settore privato, risulta particolarmente complesso procedere ad una precisa ricognizione della platea dei lavoratori che potrebbero essere interessati dalla proroga del termine per il lavoro in modalità agile fino al 30 giugno 2022 e che comunque gli oneri graverebbero esclusivamente sui datori di lavoro, ne discende che la disposizione modificativa in discorso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 10-bis. (Medicina trasfusionale)

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, prevede che le fasi di accertamento dell'idoneità alla donazione siano incluse nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e demanda ad apposite linee guida la regolazione dell'erogazione di tali prestazioni.

Il processo di selezione del donatore di sangue avviene oggi attraverso una prima fase di accettazione che coinvolge personale infermieristico adeguatamente formato e il donatore di sangue che è tenuto a compilare un idoneo questionario. In questa fase il personale può effettuare rapida valutazione della condizione clinica del donante, attraverso un'intervista o esami strumentale che costituiscono un primo filtro dell'idoneità del donatore alla donazione. La seconda fase è finalizzata a verificare e a fornire un giudizio di idoneità definitivo da parte del medico trasfusionista.

Entrambe le fasi possono essere effettuate anche dal solo personale medico, ad esempio nel caso di mezzi mobili o in sedi di prelievo a bassa affluenza, per razionalizzare l'utilizzo del personale addetto ai prelievi.

Le predette funzioni sono obbligatoriamente assistite da idoneo supporto informatico che consento il processo di acquisizione telematico delle informazioni necessarie al giudizio di idoneità alla donazione del sangue e degli emocomponenti rese disponibili su supporto informatico accessibile anche da remoto attraverso collegamenti già esistenti. I collegamenti informatici sono infatti operativi su dorsali che sono destinate a rendere possibili altre funzioni remotizzate della medicina trasfusionale, come l'assegnazione del sangue o la validazione remota di indagini di laboratorio.



Le dotazioni strumentali necessarie ad effettuare queste attività sono già presenti nei servizi trasfusionali, nelle Unità di Raccolta a gestione associativa e nelle autoemoteche dedicate alla raccolta mobile e possono essere utilizzate anche per finalità diverse, quali l'utilizzo da remoto di un applicativo trasfusionale da parte di medici operanti in sedi collegate. La neutralità finanziaria della disposizione deriva dalla circostanza che l'utilizzo della telemedicina consente all'operatore sanitario di formulare il giudizio di idoneità alla donazione di sangue sulla base di risultanze analitiche e strumentali obbligatoriamente già oggi inserite sul sistema informatico e disponibili al solo personale sanitario dei servizi trasfusionali.

Poiché tali attività non richiedono l'utilizzo di collegamenti informatici ulteriori rispetto a quelli già esistenti, non è necessario l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive e pertanto la disposizione emendativa è neutra finanziariamente e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 11. (Sanzioni e controlli)

Trattandosi di norma in materia di sanzioni e controlli, la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 12. (Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale)

La disposizione in esame, che consente di lasciar ferma la proroga fino al 30 giugno 2022, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 272, in materia di Unità speciali di continuità assistenziale, già disposta dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga è attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 3, introducendo delle modifiche di carattere meramente ordinamentale relative alla possibilità di continuare a riconoscere anche oltre il 31.3.2022 l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati introdotti i commi 3-bis e 3-ter, che prevedono la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti a un corso di formazione specifica in medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto di convenzione con il SSN sino al 31 dicembre 2024, computando le ore svolte ai fini del



monte ore per essi previsto per le attività pratiche; si prevede inoltre un aumento del massimale di pazienti in carico fino a 1000 assistiti.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la retribuzione degli incarichi in parola avviene nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente per la remunerazione degli incarichi convenzionali.

Il nuovo comma 3-quater prevede la proroga della possibilità per le aziende e gli enti del SSN, nonché per le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, di procedere fino al 31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dei medici in formazione specialistica già inseriti nelle graduatorie degli idonei.

All'attuazione della disposizione in esame si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio delle aziende e degli enti del SSN e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13. (Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)

L'ultimo comma dell'articolo in esame contempla la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si precisa che i commi da 1 a 7 recano disposizioni di carattere ordinamentale, richiamando disposizioni già vigenti.

In particolare, al comma 1, è previsto che le regioni e le province autonome continuino ad adempiere agli obblighi di comunicazione già previsti dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con la legge n. 77 del 2020, nonché dall'articolo 34-bis del decreto-legge n. 73 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.

Al riguardo, si rappresenta che sia il comma 1-quater dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020 sia il comma 6 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 73 del 2021, stabiliscono espressamente che le attività in questione sono svolte dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, sempre relativamente alle regioni e alle province autonome, l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 che già poneva in capo alle stesse l'obbligo del monitoraggio e della trasmissione dei dati è qualificabile come norma ordinamentale, così come il comma 7 dell'articolo in commento.

Relativamente alle attività di comunicazione richieste al Ministero della salute dal comma 2, si rileva che quest'ultima è disposizione meramente riproduttiva del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 e ha l'obiettivo di scongiurare che il rinvio da quest'ultima norma





effettuato alla ordinanza del CDPC n. 640 del 2020 comporti il venir meno del flusso di dati, che assume assoluta rilevanza per il monitoraggio della situazione epidemiologica e la risposta alle vaccinazioni.

Per analoghe motivazioni, di carattere esclusivamente ordinamentale, è stato richiamato il disposto del comma 3 ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che dispone che il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma per la sorveglianza SARS-CoV-2 già istituita presso l'ISS dall'ordinanza del CDPC n. 640 del 2020 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati da parte dei medici di medicina generale, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

Relativamente all'Istituto superiore di sanità, si specifica che la disposizione in esame autorizza la prosecuzione di attività già in corso di svolgimento e che rientrano nelle relative finalità istituzionali. In particolare, la comunicazione di dati al Ministero della salute, nonché la messa a disposizione di dati, in forma aggregata, nei confronti delle regioni e delle province autonome e la comunicazione agli Organismi internazionali, rappresentano compiti ordinariamente svolti dall'Istituto superiore di sanità, che è organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale e, quindi, di supporto e a servizio di tutti gli enti dello stesso SSN. In particolare, l'ISS continuerà a gestire la piattaforma-dati e le relative attività di data management, analisi dei dati e bollettini epidemiologici attraverso le risorse disponibili sul proprio bilancio. In maniera analoga, saranno garantite con risorse disponibili sul proprio bilancio le attività relative al comma 5 riguardo la interoperabilità della piattaforma con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Parimenti, come esplicitamente chiarito dal comma 6, che è disposizione di carattere esclusivamente ordinamentale, i trattamenti dei dati da parte dei soggetti terzi dallo stesso comma menzionati sono destinati ad avvenire proprio nell'ambito di attività finalizzate all'ottimale realizzazione delle funzioni di consulenza, ricerca, controllo, formazione proprie dell'ISS anche attraverso lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari e non richiedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientrano nelle attività ordinarie dell'Istituto.

Il comma 6 si limita a regolamentare delle modalità di svolgimento delle attività che già rientrano nei compiti dell'Istituto, che per le finalità indicate nella norma si avvarrà della collaborazione di soggetti esterni, in qualità di responsabili del trattamento dei dati.

Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza integrata e, in particolare, per quelle relative al sequenziamento delle varianti e, conseguentemente, per la gestione della piattaforma a tal fine istituita, va chiarito che l'ISS ha acquisito inizialmente un primo finanziamento dall'OCDPC n. 640 del 2020 e un ulteriore finanziamento dall'Ordinanza n. 10 del 2021 del Commissario Straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica.



Successivamente, la rete di sorveglianza e sequenziamento in questione e la piattaforma servente, in ragione della assoluta rilevanza dalle stesse rivestita per il controllo della circolazione di SARS-CoV-2 e delle sue varianti e per la valutazione del grado di protezione della popolazione, sono state ulteriormente sostenute in modo stabile, prima dal finanziamento previsto per l'anno 2021 dall'art. 34-bis, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 73 del 2021 e, successivamente, grazie al finanziamento strutturale previsto nella legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Su tale finanziamento strutturale gravano tutte le attività di sorveglianza e sequenziamento svolte dall'ISS, così come descritte nell'articolo, ivi inclusa la gestione della piattaforma dati, inizialmente predisposta con i fondi in prima battuta stanziati dall'OCDPC n. 640 del 2020, che non richiedono quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Le modifiche introdotte in sede referente non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**In particolare, in ordine alle ulteriori attività svolte dall'ISS, si rileva che le stesse sono di carattere permanente, così come permanenti sono le risorse stanziare dalle disposizioni vigenti per lo svolgimento delle stesse. Pertanto, a tutte le attività richieste ai sensi del presente articolo l'ISS fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Articolo 14. (Abrogazioni)

La norma in esame introduce disposizioni di coordinamento normativo e pertanto non è suscettibile di determinare effetti di natura finanziaria.

**Nel corso dell'esame in Commissione è stato soppresso, tra le disposizioni da abrogare, il riferimento all'articolo 2-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La modifica ripristina la disposizione concernente l'adozione del Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie. Come già previsto dal menzionato articolo 2-ter, dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**Articolo 14-bis. (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)**

**Il nuovo articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, è volto a modificare il comma 402 e introdurre il comma 402-bis alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, ovvero le norme che istituiscono il Fondo per la cura delle persone con disturbo dello spettro autistico.**



Nell'ottica di un sostanziale miglioramento del testo della norma, finalizzato a una più efficiente ed efficace distribuzione delle risorse del suddetto Fondo, la presente disposizione tiene conto anche delle modifiche apportate dall'art. 1, commi 181 e 182 della L. 30/12/2021, n. 234 e intende modificare la ripartizione della sua dotazione in specifici e diversi settori di intervento.

Il comma 1 dispone la sostituzione del comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, prevede la ripartizione della sua dotazione, pari a 50 milioni di euro, disposto con la legge n. 178/2020, secondo i criteri di seguito elencati, tenendo ferma l'assegnazione del Fondo per la quota di 5 mln euro annui secondo quanto stabilito con DM 30.12.2016 e la quota di 27 mln introdotta con specifiche finalità dalla citata L. 234/21.

In particolare, il comma in esame prevede un decreto interministeriale per l'adozione del riparto - decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'università e la ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata - superando la previsione di un decreto di natura regolamentare che non prevedeva l'intesa in Conferenza Unificata e integrando le amministrazioni concertanti con il Ministero per l'università e la ricerca in ragione della specifica finalizzazione di cui appresso.

Quanto ai criteri e alle modalità di riparto per la destinazione delle risorse del Fondo, da attribuire a determinati settori di intervento, in particolare:

- il 15% allo sviluppo di progetti di ricerca di base e applicata nel campo dell'autismo;
- il 50% all'incremento di personale del SSN preposto all'erogazione degli interventi;
- il 15% all'attivazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi del Comportamento e altri interventi previsti dalle Linee Guida dei disturbi dello spettro autistico, sulla base di convenzioni tra atenei e strutture del Servizio Sanitario Nazionale, rispetto alle quali non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il 20% ad iniziative regionali già in corso di svolgimento.

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'art. 1, comma 456 che prevedeva il termine per l'adozione del provvedimento di riparto.

Il comma 3 prevede l'introduzione del comma 402-bis concernente le risorse pari a 27 mln di euro i cui criteri e modalità di riparto sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1 comma 182, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I commi 4 e 5 prevedono i termini entro i quali procedere all'adozione dei sopra menzionati provvedimenti di riparto.

Le disposizioni, pertanto, individuando esclusivamente le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo già stanziato dal comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - così come integrato dall'articolo 1, comma 454 della legge 30 dicembre 2020,




n. 178 e dall'articolo 1, comma 181 della L. 30/12/2021, n. 234 - già impegnate nel corso dell'anno 2021, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 14-ter. (Clausola di salvaguardia)**

L'articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, introduce una clausola di salvaguardia, prescrivendo che le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina alcun impatto finanziario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

10/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge n. 24 del 2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.														
(In milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2	3		Assunzioni di personale presso il Ministero della Salute per rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie	s	c	0,8	3,0	3,0	0,8	3,0	3,0	0,8	3,0	3,0
2	3		Assunzioni di personale presso il Ministero della Salute per rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie - effetti riflessi	e	t/c				0,4	1,5	1,5	0,4	1,5	1,5
2	4		Assunzioni di personale presso il Ministero della Salute per rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie - Gestione procedure concorsuali	s	c	0,2			0,2			0,2		
2	4		Assunzioni di personale presso il Ministero della Salute per rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie - spese di funzionamento	s	c	0,1			0,1			0,1		
2	6		Riduzione tabella A Salute	s	c	-1,1	-3,0	-3,0	-1,1	-3,0	-3,0	-1,1	-3,0	-3,0
2-bis	1		Incremento dotazione organica presso la Lega Italiana per la lotta contro i tumori per le attività di campagne di prevenzione ed educazione sanitaria nella fase post-pandemica	s	c	0,05	0,2	0,2	0,05	0,2	0,2	0,05	0,2	0,2
2-bis	3		Incremento dotazione organica presso la Lega Italiana per la lotta contro i tumori per le attività di campagne di prevenzione ed educazione sanitaria nella fase post-pandemica - effetti riflessi	e	t/c				0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1
2-bis	2		Riduzione tabella A - Salute	s	c	-0,05	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
8	4		Modifica al DL n. 44/2021- Sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con personale a contratto a tempo determinato che si risolve nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.	s	c	29,2			29,2			29,2		
8	4		Modifica al DL n. 44/2021- Sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con personale a contratto a tempo determinato che si risolve nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica- effetti riflessi	e	t/c				14,2			14,2		



Decreto legge n. 24 del 2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

(In milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
8	5		Riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-15,0			-15,0			-15,0			
8	5		Riduzione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge n.205/2017	s	c	-14,2			-14,2			-14,2			
10	1-bis		Proroga fino al 30 giugno del 2022 dell'equiparazione, per il personale dipendente, del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, di cui all'articolo 26, comma 2 bis del DL 18 del 2020 - Prestazione	s	c	2,2			2,2			2,2			
10	1-bis		Proroga fino al 30 giugno del 2022 dell'equiparazione, per il personale dipendente, del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 26, comma 2 bis del DL 18 del 2020 - contribuzione figurativa	s	c	1,5									
10	1-bis		Rimborso forfetario ai datori di lavoro del settore privato- Gestioni INPS- per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso INPS di cui all'articolo 26, comma 7 bis del DL 18/2020	s	c	0,6			0,6			0,6			
10	1-ter		Sostituzione, fino al 30 giugno 2022 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che si trova in condizione di fragilità e che svolge prestazioni lavorative in modalità agile	s	c	5,4			5,4			5,4			
10	1-ter		Sostituzione, fino al 30 giugno 2022 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che si trova in condizione di fragilità e che svolge prestazioni lavorative in modalità agile-effetti riflessi	e	t/c				2,6			2,6			
10	1-quater	a)	Riduzione tabella A - Salute	s	c	-4,3			-4,3			-4,3			
10	1-quater	a)	Riduzione tabella A - Istruzione	s	c	-0,4			-0,4			-0,4			
10	1-quater	b)	Riduzione fondo esigenze indifferibili di cui all'art 1, comma 200, della legge 190/2014	s	c	-4,5			-4,5			-4,5			
10	1-quater	c)	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 440/1997	s	c	-0,6			-0,6			-0,6			
totale entrate					e		0,0	0,0	0,0	17,2	1,6	1,6	17,2	1,6	1,6
totale spese					s		0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Saldo							0,0	0,0	0,0	18,7	1,6	1,6	18,7	1,6	1,6

